

Sentenza n. 521/2025 pubbl. il 30/04/2025

RG n. 2661/2023

Repert. n. 837/2025 del 02/05/2025

Sentenza n. cronol. 605/2025 del 30/04/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**

**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. **2661/2023** r.g. e vertente

**TRA**

L.N. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. S.D.F., giusta procura in atti,

**RICORRENTE OPPONENTE**

S.C. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. S.G., giusta procura in atti,

**RESISTENTE OPPOSTO**

**OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali**

**CONCLUSIONI**

Come in atti.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**



Sentenza n. 521/2025 pubbl. il 30/04/2025

RG n. 2661/2023

Repert. n. 837/2025 del 02/05/2025

Sentenza n. cronol. 605/2025 del 30/04/2025

Con ricorso presentato in data 7.6.2023 l'avv. S.C. ha chiesto ed ottenuto l'emissione nei confronti di L.N. di decreto ingiuntivo per € 126.017,27, oltre a interessi e spese di procedura, quale somma di danaro dovuta per le competenze professionali maturate per l'attività svolta in favore del medesimo per la rappresentanza e difesa nei seguenti giudizi civili:

1) giudizio instaurato da C.P. contro L.N., avente ad oggetto il riconoscimento della propria paternità e la condanna al pagamento della somma di € 600.000,00 (valore del giudizio) per il proprio mantenimento dal giorno della nascita a quello del matrimonio avvenuto il .../.../2003; con rappresentanza e difesa svolta in primo grado dinanzi al Tribunale di Pescara (n. 4/2009 R.G.) ed in secondo grado dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila (n. 105/2011 R.G.);

2) Giudizio instaurato da L.N. contro C.P., B.M.D.F.D. e L.P. avente ad oggetto l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 1047/08, emessa dal Tribunale di Pescara nel giudizio n. 4524/07 R.G., promosso da C.P. nei confronti di B.M.D.F.D. e L.P., con quale è stata dichiarata la non veridicità del riconoscimento di figlia naturale effettuato nei confronti di C.P. da L.P. il .../.../1976 (valore della controversia: indeterminabile); con rappresentanza e difesa svolta in primo grado dinanzi al Tribunale di Pescara (n. 1963/2009 R.G.) ed in secondo grado dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila (n. 61/2012 R.G.);

3) Giudizio instaurato da B.M.D.F.D. contro L.N., avente ad oggetto il pagamento della somma di € 153.150,00 (valore del giudizio), o della somma maggiore o minore di giustizia, a titolo di rimborso pro quota delle spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento della figlia naturale C.P.; con rappresentanza e difesa svolta in primo grado dinanzi al Tribunale di Pescara (n. 3776/16 R.G.).

Avverso tale decreto ha proposto tempestivo ricorso ai sensi degli artt. 281 decies c.p.c. e segg. e 14 d.lgs. 150/2011 il L.N. eccependo la prescrizione presuntiva ex art.2957 c.c. di tutti i crediti pretesi dall'avvocato S.C. ed evidenziando che la richiesta di pagamento del 10/6/2022, a mezzo p.e.c. inviata all'indirizzo della N. srl, era intervenuta quando i termini prescrizionali erano già ampiamente trascorsi, che comunque L.N. non aveva mai ricevuto tale comunicazione, e che quindi l'unico atto interruttivo della prescrizione risulterebbe essere la notifica del decreto ingiuntivo in data 16.06.2023; ha aggiunto che la missiva prodotta dall'opposto al documento n. 81 del fascicolo monitorio non poteva essere



considerata un riconoscimento di debito, per le ragioni indicate nell'atto di opposizione; ha, quindi, così concluso:

*“Nel merito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare prescritto il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 765/2023 del 09/06/2023 (RG n. 2048/2023) emesso dal Tribunale di Pescara e notificato in data 16.06.2023 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto “.*

L'opposto si è costituito in giudizio chiedendo in via principale il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna di L.N. al pagamento della somma di € 126.017,27 o dell'altra risultante di giustizia, oltre interessi di mora (D.Lgs 231/2002), con vittoria di spese e competenze di giudizio.

All'esito dell'istruttoria le parti hanno così precisato le conclusioni:

parte opponente, ribadendo le conclusioni rese precedentemente;

parte opposta nel seguente modo

*“nel merito, in via principale: accertata e dichiarata la fondatezza della domanda proposta dall'Avv. S.C. con il ricorso per ingiunzione, nella spiegata qualità, rigettare l'avversa opposizione, confermando il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 765/2023 del 09.06.2023, del Tribunale di Pescara, e condannando L.N. al pagamento dell'importo ivi indicato di € 126.017,27 oltre interessi di mora (D. Lgs 231/2002) e spese del procedimento monitorio; 2) in subordine, si opus it, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare L.N. al pagamento della somma di € 126.017,27 o nell'altra che risulterà di giustizia, oltre interessi di mora (D.Lgs 231/2002);*

*3) in estremo subordine alle domande precedenti, in caso venga ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva avanzata e venga, dunque, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannare L.N. al pagamento di € 13.430,00, oltre accessori di legge (per un totale di € 19.595,98), quale importo dovuto a titolo di compensi professionali per il proc. n. 3776/2016 RG, Trib. Pescara, definito il 19.09.2019 (attività non oggetto del giuramento decisorio), poiché escluso dall'arco temporale triennale di cui alla prescrizione presuntiva ex art. 2957 cc, per l'esistenza di documentazione ininterrotta della*



*prescrizione medesima a partire dal 14.07.2020 e reiterata negli anni successivi, con riguardo al quale, dunque, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata; 4) con vittoria di spese e competenze di giudizio”.*

.....

Ai sensi dell'art.2956 n.2 c.c. si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative.

Ai sensi dell'art.2957 c.c. per le competenze dovute agli avvocati il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato e per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.

Ai sensi dell'art.2959 c.c. l'eccezione è rigettata se chi oppone l'eccezione ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta e ai sensi dell'art.2960 c.c. colui al quale la prescrizione è opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito.

In proposito la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che *“in tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccepiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta”* (tra le altre Cass. Civile 17071/2021, 11195/2007).

Ciò premesso nel caso di specie:

- 1) l'opponente non ha ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta; ed invero nell'atto di opposizione si è limitato ad eccepire la prescrizione presuntiva, mentre nelle note difensive del 5.3.2024 il suo difensore si è limitato ad esporre una tesi sull'inammissibilità sul giuramento decisorio così come deferito dall'opposto (cioè l'indicazione precisa della somma relativa alle competenze, richieste dall'Avv. S.C. con il decreto ingiuntivo opposto, comprensiva di accessori, peraltro diversi da quelli che sarebbero spettati all'epoca della cessazione delle prestazioni professionali), richiamando il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità



con l'ordinanza n.27471/2019 secondo cui *“Al fine di superare la prescrizione presuntiva, il giuramento decisorio da deferirsi al debitore deve essere formulato in modo chiaro e specifico e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore stesso, in modo che, a seguito della prestazione del giuramento, il giudice - con valutazione rimessa al suo apprezzamento, sindacabile solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione - possa limitarsi a verificare l'“an iuratum sit”, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Ne consegue che, se il debitore si sia limitato ad eccepire in via generica l'estinzione, senza circostanziare le modalità del pagamento, la formula deve essere, a sua volta generica, mentre solo se sia stato precisamente indicato il modo in cui l'estinzione è avvenuta, detta formula deve aver riguardo alle circostanze del pagamento a pena di inammissibilità del giuramento”*; principio che, peraltro, ha indotto questo giudice a modificare la formula proposta dall'opposto, senza che successivamente il medesimo abbia revocato il deferimento del giuramento ai sensi dell'art.236 c.p.c.;

va, poi, rammentato che *“ in tema di prescrizione presuntiva .... relativamente a compensi per attività professionale, non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'ammissione del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio in cui il credito che si assume prescritto venga azionato, rilevando essa, in tal caso, solo ai fini dell'interruzione del corso della prescrizione ex art. 2944 c.c.”* (Cass. Civile 35211/2021 e 9509/2012), sicché la missiva del 14.07.2020 non può rilevare come ammissione in giudizio del mancato pagamento delle competenze professionali in questione;

- 2) tra le decisioni delle cause civili di cui trattasi, per le quali l'avv. S.C. pretende il pagamento del compenso, e la notifica, in data 16.6.2023, del decreto ingiuntivo opposto è decorso il termine di 3 anni; la circostanza, oltre a essere documentata, risultando dalle sentenze della Corte di Appello di L'Aquila n. 207/2015, pubblicata il 12/2/2015 (doc.28 fascicolo monitorio), e n. 1072/2015, pubblicata il 24/9/2015 (doc.60 fascicolo monitorio), e del Tribunale di Pescara n.1341/2019, pubblicata in data 19/09/2019 (doc.79 fascicolo monitorio), è pacifica, avendo l'opposto nel ricorso monitorio indicato le date delle predette decisioni; la missiva del L.N. datata del 14.07.2020 (doc.81 fascicolo monitorio) non rileva nemmeno quale ammissione fuori dal



giudizio del mancato pagamento delle prestazioni di cui trattasi e, secondo il predetto principio (espresso Cass. Civile 35211/2021 e 9509/2012), ai fini dell'interruzione del decorso del termine di prescrizione - ciò che comunque rilevarebbe solo per le prestazioni rese nel giudizio definito con sentenza del Tribunale di Pescara n.1341/2019, pubblicata in data 19/09/2019, dato che per le altre alla data del 14.7.2020 era già ampiamente decorso il termine di tre anni dalle decisioni delle cause senza atti interruttivi del decorso della prescrizione -;

ed invero detta missiva, che non risulta preceduta da una specifica richiesta dell'avv. S.C. di pagamento delle competenze qui in discussione, fa generico riferimento *“alla grave posizione irregolare nei Tuoi confronti per il dovuto pagamento delle parcelle non onorate”* e, come dedotto nell'opposizione a decreto ingiuntivo con argomentazione logica e corroborata da riscontri documentali - come tale da recepire -, è una missiva con cui L.N. intendeva complimentarsi per l'esito del procedimento penale n. 5002/2016 conclusosi con sentenza del Tribunale di Pescara di assoluzione, depositata il 1° giugno 2020 (doc. 9), e non per altro, tanto è vero che gli assegni personali di G.N. e L.N., allegati alla missiva, sono stati imputati a quella specifica posizione come da causale delle relative fatture: *“Acconto competenze causa penale n. 5002-16 RG Trib., Tribunale Penale Pescara, L.N., conclusa con sentenza n. 645 bis-2020. Pagamento con assegno bancario.”* (doc. 10) e *“Acconto competenze causa penale n. 5002-16 RG Trib., Tribunale Penale Pescara, G.N., conclusa con sentenza n. 645 bis-2020. Pagamento con assegno bancario.”* (doc. 11); per questa posizione l'avvocato S.C. ha poi ottenuto il decreto ingiuntivo n. 778/2022 del Tribunale di Pescara;

nemmeno si può ritenere idonea a interrompere il decorso della prescrizione la richiesta di pagamento delle competenze in discussione (insieme ad altre concernenti la N. s.r.l.) inviata dall'avvocato S.C. a mezzo p.e.c. in data 10.6.2022 all'indirizzo p.e.c. della N. s.r.l. in quanto ai sensi dell'art.2943 c.c. la prescrizione è interrotta anche da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, ai sensi dell'art.1219 c.c. da una richiesta di pagamento fatta per iscritto, che tuttavia deve essere inviata all'indirizzo del debitore, mentre nel caso di specie la richiesta dell'avvocato S.C. è stata inviata ad una s.r.l. di cui all'epoca (giusta visura camerale prodotta dallo stesso opposto) L.N. non era legale rappresentante ma solo socio, seppure di maggioranza.



Ciò precisato quanto al decorso del termine di prescrizione presuntiva triennale, è stato deferito dall'opposto all'opponente e ammesso giuramento decisorio sui seguenti articoli:

1. "Giuro e giurando affermo essere vero che ho pagato le competenze professionali richiestemi dall'Avv. S.C. per l'attività da questi svolta in mio favore nel giudizio n. 4/2009 R.G., dinanzi al Tribunale di Pescara, contro C.P."
2. "Giuro e giurando affermo essere vero che ho pagato le competenze professionali richiestemi dall'Avv. S.C. per l'attività da questi svolta in mio favore nel giudizio n. 105/2011 R.G., dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila, contro C.P."
3. "Giuro e giurando affermo essere vero che ho pagato le competenze professionali richiestemi dall'Avv. S.C. per l'attività da questi svolta in mio favore nel giudizio n. 1963/2009 R.G., dinanzi al Tribunale di Pescara, contro C.P., B.M.D.F.D. e L.P."
4. "Giuro e giurando affermo essere vero che ho pagato le competenze professionali richiestemi dall'Avv. S.C. per l'attività da questi svolta in mio favore nel giudizio n. 61/2012 R.G., dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila, contro C.P. e B.M.D.F.D"

Come già precisato, la formula proposta dall'opposto è stata modificata da questo giudice nei predetti termini, cioè riformulando e ammettendo detti articoli, in base al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità con l'ordinanza n.27471/2019 secondo cui *"Al fine di superare la prescrizione presuntiva, il giuramento decisorio da deferirsi al debitore deve essere formulato in modo chiaro e specifico e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore stesso, in modo che, a seguito della prestazione del giuramento, il giudice - con valutazione rimessa al suo apprezzamento, sindacabile solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione - possa limitarsi a verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Ne consegue che, se il debitore si sia limitato ad eccepire in via generica l'estinzione, senza circostanziare le modalità del pagamento, la formula deve essere, a sua volta generica, mentre solo se sia stato precisamente indicato il modo in cui l'estinzione è avvenuta, detta formula deve aver riguardo alle circostanze del pagamento a pena di inammissibilità del giuramento"*. E successivamente l'opposto non ha revocato il deferimento del giuramento ai sensi dell'art.236 c.p.c.,



Sentenza n. 521/2025 pubbl. il 30/04/2025

RG n. 2661/2023

Repert. n. 837/2025 del 02/05/2025

Sentenza n. cronol. 605/2025 del 30/04/2025

L'opponente ha, quindi, all'udienza del 4.6.2024 prestato il giuramento decisorio conformemente alle prescrizioni dell'art.238 c.p.c., giurando, pertanto, di aver pagato le competenze professionali indicate nei quattro capitoli sopra riportati. Va in proposito precisato che è stata respinta la richiesta di rinnovazione del giuramento decisorio formulata da parte opposta con le note depositate l'11.9.2024 perché essa si basa su contestazioni del verbale di udienza inammissibili in quanto il verbale in questione ai sensi dell'art.2700 c.c. fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto in esso riportato, mentre l'opposto non ha proposto querela di falso.

In conclusione, poiché l'opposto non ha assolto l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del proprio credito, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, quanto ai compensi secondo i parametri prossimi a quelli medi di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 137 per causa di valore compreso tra € 52.001,00 e 260.000, seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto (n.765/2023 del Tribunale di Pescara);
- 2) condanna il resistente opposto a pagare in favore del ricorrente opponente le spese di lite, che liquida in € 406,5 per esborsi e € 12.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.

Pescara, 30 aprile 2025

Il Giudice

dott. Carmine Di Fulvio

